



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Servizio coordinamento politiche per  
la famiglia

lavoro@certregione.fvg.it  
 famiglia@regione.fvg.it  
 tel + 39 040 377 5012  
 fax + 39 040 377 5250  
 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 18665/LAVFORU del 16/07/2020

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma Operativo 2014/2020. Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO annualità 2018. Programma specifico n. 23/18 – Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione Addendum all'avviso pubblico emesso con decreto n.2274/LAVFORU del 14/03/2019.

### Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

**Vista** la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2018, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

**Considerato** che l'incarico di direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia risulta attualmente vacante e tutti gli atti di competenza del Servizio sono a firma del direttore centrale;

**Vista** la deliberazione n. 955 del 26 giugno 2020, con cui la Giunta regionale ha disposto il rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 1° luglio 2020;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPREg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia";

**Vista** la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

**Vista** la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia

Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”;

**Visto** il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” e successive modifiche, emanato con D.P.Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015;

**Considerato** che, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Considerato** che, con D.P.Reg. 0203 del 15 ottobre 2018, è stato emanato il “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26);

**Considerato** che, con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018”, e s.m.i., che prevede, fra l’altro, la realizzazione del programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia;

**Considerato** che il Programma specifico n. 23/18 si realizza nell’ambito dell’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - del Programma Operativo, con riguardo alla priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali, con uno stanziamento di euro 3.000.000,00;

**Visto** il proprio decreto n. 2274/LAVFORU del 14/3/2019 con il quale si è provveduto a:

a) approvare l’Aviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti l’attuazione al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia – del documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018”;

b) destinare al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell’Avviso pubblico, di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 3.000.000,00 a valere sul POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali;

c) disporre la pubblicazione del decreto e dell’Aviso, Allegato A che costituisce parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**Visto** il decreto n. 5067/LAVFORU del 9/5/2019 con il quale, tra l’altro, si è provveduto ad approvare l’elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento, presentate nell’ambito del Programma specifico 23/2018;

**Visto** il decreto n. 5092/LAVFORU del 9/5/2019 con il quale si è provveduto a prenotare l’importo complessivo di euro 3.000.000,00 con imputazione ai capitoli 7359, 7368 e 7369 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2019, in conto competenza;

**Visto** il decreto n. 5342/LAVFORU del 14/5/2019, con il quale si è provveduto a:

1. concedere il contributo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei beneficiari elencati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, per complessivi euro 3.000.000,00;

2. impegnare in favore di ciascuno dei beneficiari elencati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, gli importi a fianco di ciascuno indicati, per complessivi euro 3.000.000,00 con imputazione ai capitoli 7359, 7368 e 7369 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2019, in conto competenza;

**Vista** la nota prot. n. 58234/LAVFORU del 18/5/2019 di concessione dei contributi ai soggetti beneficiari;

**Visto** il decreto n. 12675/LAVFORU del 31/10/2019 con il quale si è provveduto a liquidare e richiedere l'emissione degli ordini di pagamento di una anticipazione fino ad un massimo del 85% del finanziamento, in favore di ciascuno dei beneficiari elencati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per complessivi euro 2.550.000,00 per la realizzazione delle operazioni relative al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia, inserito nella Pianificazione Periodica delle operazioni –PPO –Annualità 2018, a carico della competenza 2019 con imputazione ai capitoli 7359, 7368, 7369, 8252, 8253, 8254 del bilancio regionale per l'esercizio in corso;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13", successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis e dell'articolo 4;

**Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dal virus COVID – 19, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere adottate una o più misure di contenimento della diffusione del virus tra quelle indicate all'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto fino al 31 luglio 2020;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio con la quale, tra le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid 19, è stata disposta all'art. 2 comma 1 lettera b) la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado con efficacia fino al 01 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 01 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che adotta straordinarie misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica tra cui la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia con efficacia fino al 08 maggio 2020;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo, 08 marzo, 09 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 aprile, 26 aprile, 17 maggio e da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 con i quali, tra le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta anche la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, fino al 14 luglio 2020;

**Visto** l'articolo 9, commi 3-6 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 "Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di correzionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio" ha disposto alcuni interventi specifici a sostegno delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, prevedendo tra l'altro che:

a) gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni sono autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare, già beneficiario alla data del 30 aprile 2020 del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all'awiso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020,

per servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite del buono di servizio riconosciuto mensilmente.

b) i servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all' articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

c) il genitore già beneficiario del buono di servizio FSE può presentare la domanda di rimborso all'ente gestore del Servizio Sociale del Comune di riferimento, corredata dai titoli giustificativi e dalla documentazione comprovante l'aver avuto pagamento delle spese sostenute, secondo i seguenti termini:

- entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
- entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto;

d) il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare l'importo mensile del buono di servizio già concesso ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta;

**Considerato che**, in attuazione della citata legge regionale 12 maggio 2020, n. 6, appare opportuno integrare l'Avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/3/2019 con le indicazioni inserite nell'allegato Addendum;

**Visto** il parere di conformità espresso dell'ADG con nota protocollata n. 120396 dd. 16/07/2020;

**Ritenuto** pertanto, di:

1. integrare l'avviso pubblico per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2019-20, approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/03/2019 e di approvare l'allegato Addendum, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Addendum parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3. dare atto, che all'avviso è stata data copertura finanziaria con il decreto 5342/LAVFORU DEL 14/05/2019, per complessivi €3.000.000,00.

## **Decreta**

Per le motivazioni in premessa

**1.** Di integrare l'avviso pubblico per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2019-20, approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/03/2019 e di approvare l'allegato Addendum, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2.** Di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Addendum parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**3.** Di dare atto, che all'avviso è stata data copertura finanziaria con il decreto 5342/LAVFORU DEL 14/05/2019, per complessivi €3.000.000,00.

**AII.1:** Addendum

Il direttore del Servizio  
Coordinamento politiche per la famiglia  
dott.ssa Elisa Marzinotto  
*firmato digitalmente*

## **Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia**

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Programma  
Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale europeo –  
Programmazione 2014/2020  
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018  
Programma specifico n. 23/18 – Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in  
condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia

**ADDENDUM AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO  
DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI  
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA  
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - A.E. 2019-20  
CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI EDUCATIVI  
PER LA PRIMA INFANZIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 14  
MAGGIO 2020, N. 9 "MISURE TECNICO-CONTABILI URGENTI PER FAR  
FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, NORME  
URGENTI IN MATERIA DI CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE  
MINORITARIE, NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI  
BILANCIO".**

## PREMESSE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020 ha emesso una dichiarazione con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri, con propria deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13", successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis e dell'articolo 4 e il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 sono state adottate misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) prevedendo, inoltre la possibilità di adottare misure di contenimento della diffusione del virus fino al 31 luglio 2020 mediante l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tra le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid 19, con Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio, è stata disposta, tra l'altro la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado con efficacia fino al 01 marzo 2020.

Con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 01 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono state adottate straordinarie misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica tra cui la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia con efficacia fino al 08 maggio 2020.

Tra le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 adottate con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo, 08 marzo, 09 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 aprile, 26 aprile, 17 maggio e da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, è stata disposta anche la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, fino al 14 luglio 2020.

In considerazione dell'emergenza si è ravvisata la necessità di intervenire con apposite norme a sostegno delle famiglie e del sistema dei servizi.

L'articolo 9, commi 3-6 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 "Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio" ha disposto alcuni interventi specifici a sostegno delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, prevedendo tra l'altro che:

- a) gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni sono autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare, già beneficiario alla data del 30 aprile 2020 del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite del buono di servizio riconosciuto mensilmente.
- b) i servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all' articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.



c) il genitore già beneficiario del buono di servizio FSE può presentare la domanda di rimborso all'ente gestore del Servizio Sociale del Comune di riferimento, corredata dai titoli giustificativi e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, secondo i seguenti termini:

- entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
- entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto;

d) il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare l'importo mensile del buono di servizio già concesso ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.

In attuazione della citata legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 l'avviso pubblico per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2019-20, approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/03/2019 è integrato come di seguito specificato.

Il genitore, già beneficiario alla data del 30 aprile 2020 del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, può richiedere il rimborso delle spese sostenute, per i mesi maggio, giugno, luglio e agosto 2020, per i seguenti servizi, rivolti ai figli minori di età compresa tra 0 e 3 anni:

- servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità (anche in modalità a distanza);
- servizi sperimentali e innovativi (in presenza), promossi da soggetti gestori di servizi già autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20;
- servizi di baby sitting. Tali servizi devono essere regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali, utilizzando il Libretto Famiglia INPS di cui al Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Per il riconoscimento delle spese è richiesta l'effettiva erogazione di servizio, seppur in modalità a distanza.

Per accedere al rimborso è necessario che il genitore presenti apposita domanda esclusivamente per via telematica al Servizio Sociale del Comune di riferimento, allegando la documentazione giustificativa e quella comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.

La documentazione deve essere intestata a uno dei genitori del minore; l'utilizzatore del Libretto Famiglia deve essere uno dei genitori del minore.

Il genitore può richiedere il rimborso delle spese sostenute riferite a più tipologie di servizi, tra quelli sopra elencati; inoltre, le spese possono riguardare servizi forniti da gestori diversi, eventualmente situati anche in altri ambiti territoriali rispetto al Servizio Sociale del Comune (SSC) di riferimento.

Il rimborso è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta, ad esclusione del "Bonus conciliazione 3-14" regionale previsto dall'articolo 7, commi 86-90 della legge regionale 24/2019.

Se il beneficio già assegnato per l'abbattimento rette non viene utilizzato quale rimborso delle spese sostenute non può essere utilizzato come rimborso delle spese sostenute nelle mensilità successive.

Il genitore potrà eventualmente richiedere al Servizio Sociale del Comune (SSC) di riferimento il prolungamento del tempo di frequenza per i mesi estivi, laddove non originariamente richiesto. La richiesta sarà accolta in base alla disponibilità delle risorse già assegnate al SSC medesimo.

Gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni (SSC):

- a) provvedono al rimborso delle spese sostenute nei limiti del buono di servizio già concesso, fino a concorrenza della spesa sostenuta e, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili complessivamente;
- b) in caso si verificano avanzi di risorse non è consentito lo scorrimento della graduatoria;



- 
- c) gestiscono la spesa relativa alle operazioni distinguendola contabilmente da ogni altra spesa sostenuta a fronte di risorse finanziarie allocate per le medesime finalità;
- d) ai fini dei controlli, conservano tutte le domande di rimborso, la documentazione giustificativa e quella comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, altra documentazione di diversa natura in un unico luogo che dovrà essere comunicato alla Struttura regionale attuatrice;
- e) ai fini dei controlli, anche a campione, i soggetti attuatori sono tenuti:
- alla conservazione della documentazione fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
  - a presentare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, la documentazione eventualmente richiesta dai competenti uffici;
  - a fornire ogni collaborazione richiesta al personale incaricato e a consentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità di gestione, anche in collaborazione con la struttura regionale attuatrice e con i soggetti beneficiari, per la verifica dei requisiti di attribuzione per la parte di pertinenza;
- f) ai fini della rendicontazione i soggetti attuatori presentano la rendicontazione costituita dall'elenco dei beneficiari del rimborso, corredato da:
- domande di rimborso
  - copia in pdf delle determine di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento;
  - file riepilogativo (in formato Excel o Access) dei seguenti dati: numeri delle determine di liquidazione, numeri dei mandati di pagamento e importo pagato, beneficiario;
  - eventuale estrazione dati dal Sistema informativo servizio prima infanzia, SISEPI;
- g) ai fini delle **verifiche in loco** che potranno essere messe in atto anche dalla Commissione Europea, dalla sezione competente della Corte dei Conti, dall'AdA2 (l'Autorità di Audit) e da altri enti pubblici, i soggetti beneficiari dovranno tenere a disposizione nella struttura un **Docs** progetto e/o una cartella in formato digitale che deve contenere i seguenti documenti:
- domande di rimborso
  - le fatture, le ricevute, i documenti pervenuti dai Soggetti Attuatori e le richieste di rimborsi presentate al fine della richiesta di pagamento;
  - le determine e i mandati di pagamento.